

COMUNE DI MACUGNAGA

Regione: Piemonte

Provincia del V.C.O.

Comunita' Montana :
Valli dell'Ossola

REVISIONE GENERALE DELLE SEGGIOVIE BIPOSTO A MORSA FISSA

PECETTO – ALPE BURKY (AM63) 1° Tronco

(1370,00 – 1592,50)

ALPE BURKY - BELVEDERE (AM64) 2° Tronco

(1592,50 – 1900,00)

Lavori co-finanziati dalla Regione Piemonte con D.D. 4 luglio 2012, n.382 (BUR n. 27 del 05.07.2012 Codice DB1809) ad oggetto "L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia invernali da discesa e da fondo" Approvazione Programma Triennale 2009-2011-Annualita' 2011

PROGETTO ESECUTIVO -PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER INTERVENTO 3-

PER INTERVENTO SU PARTI ELETTRICHE DI VARIANTE



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A1882 Dott. Ing. Paolo Degioanni

maggio 2014

COMMITTENTE: Comune di MACUGNAGA

Versione	Data	Oggetto
0	26.05.2014	1^ emissione ing. Paolo DEGIOANNI via S.Arnaud 6 12100 Cuneo
1		
2		
3		

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 – Oggetto e descrizione sommaria delle opere	4
Art. 3 – Importo dei lavori.....	5
2. QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE	6
Art. 4 - Documenti che regolano l'Appalto.....	6
Art. 4 - Osservanza di leggi e di norme.....	6
Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto.....	7
Art. 6 - La Direzione dei lavori.....	8
3. CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI.....	8
Art. 7 - Stipulazione del contratto.....	8
Art. 8 - Assicurazioni.....	8
Art. 9 - Disciplina del Subappalto.....	9
Art. 10 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.....	9
Art. 11 - Trattamento retributivo dei lavoratori.....	15
Art. 12 - Tutela dei lavoratori.....	15
Art. 13 - Responsabilità dell'Appaltatore.....	15
Art. 14 - Domicilio dell'Appaltatore.....	16
Art. 15 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere.....	16
Art. 16 - Disciplina e buon ordine del cantiere.....	16
4. INIZIO DEI LAVORI.....	16
Art. 17 - Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori.....	17
Art. 18 - Consegna dei lavori.....	17
Art. 19 - Rinvenimenti fortuiti.....	17
Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori.....	17
5. ESECUZIONE DEI LAVORI	17
Art. 21 - Materiali, campionature e prove tecniche.....	17
Art. 22 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe.....	18
Art. 23 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	18
Art. 24 - Ultimazione dei lavori.....	18
Art. 25 - Danni da forza maggiore.....	19
Art. 26 - Prezzo dei lavori non previsti.....	19
6. CONTABILITÀ DEI LAVORI	19
Art. 27 - Criteri per la valutazione dei lavori.....	19
Art. 28 - Contabilità e riserve.....	19

Art. 29 - Documenti contabili	20
7. PAGAMENTI E COLLAUDO	20
Art. 30 - Pagamenti in acconto e ritardi	20
Art. 31 - Cessione del corrispettivo dell'appalto	
Art. 32 - Indicazione delle persone che possono riscuotere	
Art. 33 - Anticipazione e revisione dei prezzi	
Art. 34 - Penale per ritardo nell'esecuzione e nella ultimazione dei lavori.	
Art. 35 - Collaudo prestazionale e certificato di ultimazione lavori	20
Art. 36 - Conto finale	21
Art. 37 - Collaudo tecnico-amministrativo	21
8. GARANZIE E CONTROVERSIE	21
Art. 38 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera	21
Art. 39 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera	21
Art. 40 - Garanzia per vizi e difformità della parte elettrica	22
Art. 41 - Controversie	22
9. IMPIANTO DI RISALITA	22
9.1 Classificazione	22
9.2 Disposizioni Generali per l'impianto e l'esercizio	23

1. DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Definizioni

Stazione Appaltante: il soggetto committente dei lavori.

Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante dei compiti di Direzione Lavori di cui al successivo art. 6 del presente Capitolato Speciale.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): soggetto individuato dalla Stazione Appaltante come suo unico rappresentante ai fini dell'esecuzione dell'Appalto.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura di assegnazione dell'Appalto, titolare del relativo contratto.

Società esercente: il soggetto giuridico che gestisce l'impianto.

Costruttore: ditta che ha realizzato l'impianto.

Art. 2 – Oggetto e descrizione sommaria delle opere ELETTRICHE ed AZIONAMENTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori di revisione generale (rif. al 30° ANNO) delle seggiovie AM 63 "PECETTO-ALPE BURKY" ed AM64 "ALPE BURKY-BELVEDERE" nel territorio del Comune di Macugnaga in Provincia del V.C.O..

Gli impianti in questione (1° e 2° tronco) sono stato oggetto di visita di ricognizione per primo collaudo nell'anno 1998 e di rifacimento a seguito di evento alluvionale nel 1980 quando è stato emesso dell'U.S.T.I.F. il nulla osta tecnico.

Gli interventi costituenti il progetto rispondono alle prescrizioni contenute nel D.M. n° 23 del 02/01/1985 e sono stati definiti sulla base di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione redatto dal costruttore e da quanto emerso dall'esercizio nel corso dell'ultimo decennio. Essi sono:

- Adeguamento agli attuali standard CEI/CENELEC dell'impianto elettrico e sostituzione totale dei due azionamenti elettrici (ad esclusione del motore elettrico- che verra' sottoposto a revisione da ditta specializzata) conformemente alle P.T.S. e certificabili CE nel caso di futuro riutilizzo a fine vita tecnica impianti (per rinnovo vita tecnica o sostituzione impianti con altri analoghi di adeguata potenza),

Comprendente :Azionamento, quadri elettrici, linea e dispositivi assetti puleggia fine corsa e pulsanti emergenza di linea (eventuale sostituzione di elementi deteriorati conforme alle PTS elettriche vigenti.

Esecuzione cablaggi e collegamenti-Sostituzione dei 2 circuiti di sicurezza con altri approvati - Misurazione dei valori di terra con esame del funzionamento dei singoli dispositivi presso le stazioni ed i sostegni di linea e dell'intero impianto nel suo complesso-installazione anemometri+ quadro distribuzione

I due nuovi azionamenti dovranno interfacciarsi perfettamente ed essere compatibili con i due sistemi di Modulazione Differenziata di Frenatura agente sul freno meccanico dei due tronchi dell'impianto (dispositivi di migliorata tecnica approvati dall'USTIF di Torino per proroga e già' forniti dalla ditta MET di Brogliano (VI))

Fornitura schemi elettrici e manuale uso e manutenzione e certificazioni necessarie per collaudo USTIF

Fornitura KIT ricambi valido per entrambi gli impianti

i quadri elettrici dovranno avere le seguenti dimensioni :

I° Tronco:

Quadro "Sicurezze+Smistamento" blocco unico:

lunghezza 1600mm (800+800) , profondità 800mm , altezza 2100mm.

Quadro "Principale" predisposto anche per un futuro adattamento di un nuovo convertitore:

lunghezza 1000mm (500+500) , profondità 800mm , altezza 2100mm.

Pulpito di comando "Principale" su cui alloggiare anche il circuito di sicurezza:

lunghezza max.1500mm, profondità max. 750mm , altezza 1200mm.

II° Tronco:

Quadro "Sicurezze+Smistamento" blocco unico:

lunghezza 1600mm (800+800) , profondità 800mm , altezza 2100mm.

Quadro "Principale" predisposto anche per un futuro adattamento di un nuovo convertitore:

lunghezza 1000mm (500+500) , profondità 800mm , altezza 2100mm.

Pulpito di comando "Principale" su cui alloggiare anche il circuito di sicurezza:

lunghezza max.1200mm, profondità max. 750mm , altezza 1200mm.

I due azionamenti dovranno essere certificabili CE nel caso di futuro riutilizzo (per costruzione di n. 2 nuovi impianti simili o rinnovo vita tecnica degli stessi)

Le prestazioni a carico dell'appaltatore comprendono, fra l'altro:

- L'elaborazione del progetto di cantiere o progetto costruttivo(quando previsto);
- La somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione di tutte le operazioni previste;
- L'effettuazione di tutte le prove di laboratorio ed in sito su materiali e componenti richieste dai documenti contrattuali o dalla Direzione Lavori, ed eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove;
- La fornitura di componentistica certificata (quando ricorre) in base alla normativa Europea 2000/9/CE.

Art. 3 – Importo dei lavori di sostituzione azionamenti elettrici

L'importo a base di appalto ammonta a € 176.632,00, (ripartiti in € 85.416,00 per la tratta PECETTO-BURKY ed € 91.216,00 per la tratta BURKY-BELVEDERE), di cui € 1.700,00 a corpo per spese relative al costo del personale art. 32, comma 7-bis L.98/2013 non soggette a ribasso d'asta, € 300,00 a corpo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 174.632,00, per forniture e lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta.

Per la tratta PECETTO-BURKY, resta escluso il solo dispositivo modulazione differenziata frenatura, ma compresa la revisione motore elettrico e trasporto)

Per la tratta BURKY-BELVEDERE, resta escluso il solo dispositivo modulazione differenziata frenatura, ma compresa la revisione del motore elettrico, compreso il kit ricambi, scatole elettriche di linea, compreso trasporto, e gli interventi di controllo in base al progetto esecutivo di variante.

L'importo complessivo **a corpo** dei lavori di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare, ultimate a perfetta regola d'arte, le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei Lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma necessarie per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a redigere ed a mettere in atto tutto quanto indicato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, nonché da quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra. Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante. La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n° 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento del pagamento.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 4 - Documenti che regolano l'Appalto

L'Appalto è regolato da:

- a) Progetto esecutivo dei lavori;
- b) Contratto di Appalto;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Piano della Sicurezza previsto dal D.Lgs. n° 163 del 12.04.06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e per quanto applicabile al D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
- e) Programma di esecuzione lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla D.L.

Il computo metrico, anche se facente parte del progetto, è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante.

Art. 4 - Osservanza di leggi e di norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate:

- a) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente Appalto;
- c) il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");

- d) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Come dichiarato in sede di affidamento lavori, l'Appaltatore conferma e riconosce di:

- a) accettare l'attività progettuale e quindi il progetto esecutivo;
- b) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di eventuali scariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- c) avere tenuto conto dello stato di consistenza dell'area;
- d) avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire i lavori oggetto dell'Appalto anche in presenza ed in concomitanza con altre imprese anch'esse interessate ai lavori all'interno dell'area che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell'Appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici nell'ambito del suddetto comprensorio, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche e integrazioni;
- e) avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio dove devono essere eseguiti i lavori con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) avere esaminato tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale;
- g) avere esaminato tutti i documenti che regolano l'Appalto ed in particolare gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici che faranno parte integrante e sostanziale dell'Appalto;
- h) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati e, segnatamente, nel progetto esecutivo, nonché nel presente Capitolato Speciale d'Appalto visionati, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare;
- i) essere a conoscenza che i lavori verranno contabilizzati a corpo;
- j) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze delle attività di terzi, che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi;
- k) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- l) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in quota in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- m) aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali potrebbe richiedere che il lavoro si svolga anche nei giorni non lavorativi e/o festivi e con orari anche superiori alle otto ore giornaliere.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

In nessun caso si procederà alla consegna dei lavori se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 6 - La Direzione dei lavori

La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante. A tal fine la Stazione Appaltante concede mandato al Direttore dei lavori ("D.L."), quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

3. CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 7 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di affidamento lavori deve avvenire prima della consegna lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Art. 8 - Assicurazioni

a) Esecuzione dei lavori

Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare prima della consegna dei lavori di Appalto una polizza C.A.R. (Contractor All Risks) con primaria compagnia di assicurazione autorizzata al ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere, ed, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisorie, il cui massimale dovrà essere almeno pari all'importo dei lavori e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza di cui sopra includerà tra gli assicurati la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, i subappaltatori, i fornitori e i subfornitori, la Direzione dei Lavori.

E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, l'accensione, presso una primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata al ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, di una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

La polizza R.C.T. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati debbano essere compresi anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante medesima;
- tutto il personale dipendente dell'Appaltatore, eccezione fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del DPR 30.06.65, n° 1124, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle ditte fornitrici;
- tutto il personale dipendente delle imprese operanti all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore. Le polizze C.A.R. e R.C.T. devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. Le polizze R.C.T., R.C.O., C.A.R. devono coprire l'intero periodo

dell'appalto, dalla data di effettiva consegna dei lavori fino alla data di collaudo finale e comunque fino alla consegna dell'opera; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Le polizze C.A.R. , R.C.T. e R.C.O dovranno essere esibite alla Stazione Appaltante almeno **10 giorni** prima della consegna dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, u.c. del Regolamento, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni co-assicurato potrà rivolgersi esclusivamente ad essa, come se avesse direttamente stipulato la copertura assicurativa.

I rischi e le franchigie non coperti dalla predetta polizza si intendono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento.

b) Periodo di garanzia

A far data dal verbale di avvenuto collaudo generale dell'impianto e per un periodo massimo di **24 mesi** l'Appaltatore dovrà accendere una polizza assicurativa presso una primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata al ramo "responsabilità civile generale" che tenga indenne la Stazione Appaltante o la Società esercente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza assicurativa dovrà garantire la funzionalità dell'impianto e i relativi interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. I massimali della predetta polizza dovranno essere pari al 10% del valore dell'impianto realizzato.

Art. 9 - Disciplina del Subappalto

a) Esecuzione dei lavori

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle ricorrenti nel caso di varianti in corso d'opera e quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Stazione Appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà effettuato dall'Appaltatore che dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti .

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore, il proprio Piano Operativo della Sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del Piano Operativo redatto dall'Appaltatore.

Art. 10 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale di Appalto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera. Non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'Appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

Oneri connessi all'esecuzione dei lavori

- 1) gli oneri relativi all'esecuzione degli eventuali premontaggi in fabbrica, alla presenza dei tecnici della Stazione Appaltante ed eventualmente delle autorità di sorveglianza.
- 2) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 3) il compenso per il proprio rappresentante e per il Direttore Tecnico di cantiere;
- 4) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
- 5) le spese per formare e mantenere i cantieri ed eventualmente illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
- 6) le spese per l'accurata messa a punto strumentale delle quote e degli allineamenti prima della loro sigillatura;
- 7) le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli Enti preposti in sede di visita di ricognizione;
- 8) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori non previsti; è compito dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;
- 9) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
- 10) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 11) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- 12) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero del cantiere entro **due settimane** dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, da sgomberare subito dopo i collaudi stessi. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere, rimodellando l'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo

otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;

- 13) l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, compresi i relativi ponteggi, recinzioni, costruzioni provvisorie e armature, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
- 14) l'Appaltatore inoltre sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore stesso, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.
- 15) rientrano, inoltre, fra le informazioni che l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante (anche per il tramite del D.L.), anche le seguenti:
 - la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
 - la trasmissione di copia degli ordini, senza valori economici, trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature ed il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione;
 - copia dei documenti riguardanti le forniture e di ogni altra documentazione eventualmente richiesta dal Direttore dei lavori che riguardi le opere da realizzare.

Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:

- 16) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore o dai documenti contrattuali, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo tecnico-amministrativo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

- 17) la predisposizione di locali ufficio per la direzione dei lavori, e personale della Stazione Appaltante, come specificato nel piano di sicurezza;
- 18) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza secondo il Piano di Sicurezza o a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il Direttore dei Lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi;
- 19) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche. Si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate;
- 20) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 21) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante;
- 22) le spese per le prove richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d'armatura, profili di acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;
- 23) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;
- 24) gli oneri e le spese afferenti all'assistenza necessaria per l'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, all'esecuzione del collaudo statico, all'esecuzione del collaudo prestazionale, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante;
- 25) le spese di cui al combinato disposto degli artt. 193 del Regolamento e 37 del Cap. Gen.;
- 26) le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corrispondenza degli eventi che determinano l'emissione degli stati di avanzamento;
- 27) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- 28) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L.vo. n. 22/1997 e s.m.i.;
- 29) gli oneri per prove geotecniche del terreno, come previste nel presente Capitolato o per ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.

Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

- 30) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo, nonché delle polizze assicurative previste al precedente art.9;
- 31) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la

- conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
- 32) spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 33) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo della Sicurezza dell'Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, le unità di decontaminazione, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 34) oneri per le sottoelencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- 35) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte a quelle tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
- 36) l'approntamento del Programma lavori da sottoporre alla Direttore dei Lavori, e per la redazione del report di avanzamento periodico;
- 37) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del Progetto Esecutivo; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori;
- 38) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Inoltre in particolare l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprietà del sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l'intervento oggetto dell'Appalto. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, INAIL ex ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, ENEL/AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVF, ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che -

sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di affidamento, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.

- 39) la recinzione del cantiere come dovrà essere previsto dal Piano di Sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno;
- 40) l'apposizione di n° 1 tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 100x150 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1° giugno 1990) comprensive anche di logotipi che saranno indicati dalla D.L.; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 41) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 42) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 43) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
- 44) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
- 45) il piano di sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;
- 46) gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico;
- 47) gli oneri derivanti da difetti di costruzione .;
- 48) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.lgs n. 277, 15.08.1991) e quelli conseguenti al rispetto;
- 49) gli oneri derivanti dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;
- 50) gli oneri derivanti dall'approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali as-built, degli schemi elettrici aggiornati e della tabella aggiornata delle tarature. Di tali elaborati dovranno essere consegnate ufficialmente n° 4 copie su carta e una copia riproducibile;
- 51) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'Appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.

All'Appaltatore, al momento dell'affidamento definitivo, verranno consegnate le istruzioni operative per procedere agli adempimenti.

In caso di esecuzione dei lavori in contemporanea con altra impresa, l'Appaltatore dovrà farsi cura di concordare con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, con la D.L. i tempi ed i modi di intervento nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, salvaguardia, isolamento ecc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), provvedendo alla corretta applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di sicurezza eventualmente revisionati.

L'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore

non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione Appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante.

Tutte le lavorazioni descritte dovranno essere precedute dall'apprestamento del cantiere e delle misure di sicurezza indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) allegato al progetto e aggiornato dal responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Tutte le ditte che presteranno la propria opera dovranno fornire il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e la documentazione necessaria ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

All'ultimazione dei lavori le aree di cantiere dovranno essere ripristinate allo stato originario.

Art. 11 - Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto ..

Art. 12 - Tutela dei lavoratori

La Stazione Appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, sono:

- INPS	sede competente VCO;
- INAIL	sede competente
- ASL	sede competente
- CASSA EDILE	sede competente
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	sede competente

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 13 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.Lgs. 81/08 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione Appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall'aggiudicazione delle normative vigenti in materia.

Art. 14 - Domicilio dell'Appaltatore

Nel contratto, l'Appaltatore, anche con riferimento all'attività di progettazione, deve eleggere domicilio .

Art. 15 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito e depositato presso la Stazione Appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori .

Il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 16 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

4. INIZIO DEI LAVORI

Art. 17 - Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa l'autorizzazione della D.L. per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse opportuno fare eseguire.

Art. 18 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà secondo le disposizioni legislative vigenti.

L'allestimento del cantiere avverrà secondo le indicazioni di tempistica riportate nel cronoprogramma allegato al progetto definitivo od a quello ulteriormente concordato con la stazione Appaltante allegato al progetto esecutivo.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 19 - Rinvenimenti fortuiti

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi (capo V del D.Lgs. 490/1999).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell'art. 88, comma 2, D.Lgs. 490/1999.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori

Il programma di esecuzione dei lavori è quello definito con la D.L. e dovrà essere coerente con il cronoprogramma presentato dall'Appaltatore in sede di affidamento lavori.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

5. ESECUZIONE DEI LAVORI**Art. 21 - Materiali, campionature e prove tecniche**

Come indicato al precedente art. 13 del presente Capitolato, è a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e l'esecuzione, da parte del Direttore dei Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica atta a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal progetto.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o dagli incaricati per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto rimosso o manomesso per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte della Stazione Appaltante e fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 22 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dalle disposizioni del D.L.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo .

Le proroghe verranno decise in accordo con il D.L. e la stazione Appaltante

Art. 23 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare il cronoprogramma presentato in sede di affidamento, come eventualmente integrato e/o modificato dal programma dei lavori di cui al precedente art. 22 e s'impegna a portarli a termine **entro il 15 novembre 2014**

l'Appaltatore riconosce l'essenzialità del termine fissato per l'ultimazione dei lavori .

Art. 24 - Ultimazione dei lavori

Con il termine di ultimazione lavori nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende il compimento delle attività inerenti l'opera nel suo complesso e pronta, a sostenere il collaudo prestazionale di cui al successivo art. 35. l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore stesso alle necessarie constatazioni. Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato ultimazione lavori.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione del conto finale di cui al successivo capitolo e per l'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 25 - Danni da forza maggiore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 11.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 26 - Prezzo dei lavori non previsti

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati dal D.L. e dalla stazione appaltante.

6. CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 27 - Criteri per la valutazione dei lavori

Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all'uso.

Pertanto l'Appaltatore dovrà effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.

La fatturazione avviene secondo quanto disposto al successivo art. 30.

Gli importi degli oneri di sicurezza ordinaria e straordinaria saranno pagati proporzionalmente all'avanzamento dei lavori in cantiere.

Art. 28 - Contabilità e riserve

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo 29

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di **quindici giorni**.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 29 - Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei Lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:

- a) giornale dei lavori;
- b) libretto delle aliquote;
- c) registro di contabilità;
- d) sommario del registro di contabilità;
- e) stati di avanzamento dei lavori;
- f) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- g) conto finale.

7. PAGAMENTI E COLLAUDO

Art. 30 - Pagamenti in acconto e ritardi

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, constatata la regolare esecuzione e la consistenza dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei lavori, mediante fatturazioni sulla base di S.A.L. redatti dal D.L.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza di cui all'art. 2.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l'Appaltatore proverà il raggiungimento del S.A.L. .

Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione Appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.

Art. 35 - Collaudo prestazionale e certificato di ultimazione lavori

Dopo la messa in servizio dell'impianto, l'Appaltatore dovrà eseguire il collaudo prestazionale dell'impianto secondo le modalità disposte dalla D.L.; al superamento del collaudo prestazionale e

del collaudo tecnico da parte dell'U.S.T.I.F. competente per territorio con esito positivo la D.L. emetterà il certificato di ultimazione lavori.

Eventuali difetti, anche di minima entità, riscontrati durante il collaudo prestazionale saranno elencati in una lista che farà parte del certificato di ultimazione lavori; in tale lista sarà specificato il termine perentorio entro il quale dovranno essere effettuati i relativi interventi atti a rimuovere tali difetti a cura e spese dell'Appaltatore. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel caso in cui, invece, i vizi e difetti siano tali da pregiudicare la normale funzionalità dell'impianto, il Direttore Lavori rifiuterà l'emissione del certificato di ultimazione lavori, indicando un termine entro il quale dovranno essere effettuati i relativi interventi atti a rimuovere tali difetti a cura e spese dell'Appaltatore. Scaduto il termine si attuerà un nuovo collaudo prestazionale al fine di verificare se vi sono le condizioni per l'emissione del certificato di ultimazione lavori.

Eventuali prescrizioni indicate sul verbale di visita di ricognizione dell'U.S.T.I.F., riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, dovranno essere ottemperate nei termini indicati.

Eventuali oneri dovuti a trasferte aggiuntive da parte dell'U.S.T.I.F. per la verifica delle prescrizioni indicate sul verbale di prima visita di ricognizione, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 36 - Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato **entro 60 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi **entro 30 giorni**.

Art. 37 - Collaudo tecnico-amministrativo

La Stazione Appaltante potrà procedere sia al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera (collaudo intermedio) e sia al collaudo tecnico-amministrativo al termine dei lavori (collaudo finale) alla presenza del D.L. con emissione di relativo verbale.

Il collaudo in corso d'opera non costituirebbe in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.

8. GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 38 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera

Una volta emesso il certificato di ultimazione dei lavori l'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante. Restano a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle eventuali prescrizioni a termine indicate nel certificato di collaudo. La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore. L'utilizzo degli impianti sarà a carico della Società esercente incaricata della gestione dell'impianto.

Art. 39 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per **due anni** dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 40 - Garanzia per vizi e difformità della parte elettrica

L'Appaltatore si impegna a fornire impianti aventi prestazioni conformi alle prescrizioni e requisiti contenuti nei documenti contrattuali, costruiti e funzionanti a regola d'arte, rispondenti alla presente documentazione ed alla vigente specifica normativa. L'Appaltatore è obbligato ad un periodo di garanzia sulla fornitura di tutti i componenti elettromeccanici pari a **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di avvio al funzionamento. Con l'obbligo di garanzia l'Appaltatore si impegna contrattualmente ad eliminare non conformità, vizi o difetti qualitativi, costruttivi e funzionali che possano compromettere e comunque menomare, sia dal punto di vista della sicurezza che della regolarità, il perfetto funzionamento dell'opera; con conseguente impegno alla riparazione o sostituzione o modifica, eseguite a titolo completamente gratuito, di quegli organi o di quei complessi che risultassero difettosi per deficienze qualitative, costruttive e funzionali, comprese eventuali usure anomale di organi usurabili, ovvero per contestata mancata rispondenza alle prescrizioni dei documenti contrattuali. In ogni caso la denuncia dei vizi, difetti e non conformità da parte della Società esercente potrà essere fatta sino a due mesi dalla scoperta del vizio, difetto e non conformità. I pezzi riparati o sostituiti in garanzia godranno di una nuova durata di garanzia pari a quella sopra indicata per l'intera fornitura ossia 24 mesi d'installazione

Art. 41 - Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'Appalto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Biella

9. REVISIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA (N. 2 TRONCHI)

9.1 Classificazione dell'impianto

Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono classificati nel modo seguente:

- in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico;
- in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto.

Nel caso specifico dell'impianto in esame si tratta di SEGGIOVIA BIPOSTO in servizio pubblico.

9.2 Specificazioni in merito alle opere da realizzare

Si precisa che tutte le lavorazioni descritte negli elaborati di progetto e considerate all'interno del computo metrico comportano da parte dell'Appaltatore la fornitura e la posa in opera a perfetta regola d'arte. Nel caso di quanto riportato al punto 9 del computo metrico "Forniture" è prevista la sola fornitura. L'Appaltatore è tenuto a fornire materiale di ricambio compatibile con l'impianto oggetto di revisione, preferibilmente utilizzando ricambi originali. In alternativa sono ammissibili ricambi che hanno ottenuto l'approvazione da parte di U.S.T.I.F. (quando ricorre), aventi le stesse caratteristiche dimensionali e tecniche (compresa la tipologia di materiale) dell'originale. Di ciò dovrà essere fornita evidenza documentale alla D.L.

Di tutto quanto fornito e/o installato l'Appaltatore è tenuto a fornire la documentazione tecnica di accompagnamento in triplice copia originale.

Dovranno essere forniti gli schemi elettrici aggiornati, la nuova tabella delle tarature, gli eventuali disegni as-built richiesti dalla D.L. e la dichiarazione di resistenza verso terra in 4 copie originali, firmate da tecnico abilitato.

Deve essere fornita la dichiarazione di prelievo dello spezzone di fune tenditrice in duplice copia originale.

Le tacche di messa a terra della fune poste sulle pulegge devono essere sostituite (quando ricorre) con altre in lega di alluminio o di rame aventi dimensioni e numero non inferiori a quelle originali.

La verniciatura delle superfici metalliche (quando ricorre) deve essere preceduta da un'accurata pulizia, volta a eliminare ogni traccia di ossidazione, e dalla stesa di prodotto antiruggine sulle parti interessate in precedenza da tale fenomeno. La vernice impiegata deve avere la colorazione indicata in progetto ed essere idonea all'impiego per esterni. La stesa deve essere uniforme e continua.

Le superfici lignee delle due garitte (quando ricorre) devono essere trattate con impregnante da legno per esterni incolore.

I fili di scarrucolamento sono da sostituire con altri aventi la sezione non inferiore e con caratteristiche adatte all'impiego per esterni. I contatti elettrici devono essere ricoperti con film protettivo resistente all'umidità e ai raggi UV.

Tutti i prodotti impiegati dovranno ottenere l'approvazione della D.L. prima del loro impiego.

La cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione oggetto di fornitura devono essere conformi al D.M. 3 luglio 2003 n° 388.

E' a carico dell'Appaltatore la revisione degli estintori (se scaduta).

In occasione della prove di pre-collaudo e della visita di ricognizione la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire la presenza di almeno n° 1 tecnico meccanico e n° 1 elettrotecnico.

9.3 Disposizioni Generali per gli impianti e l'esercizio

- D.M. 04.08.1998 n° 400 - Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinato al trasporto di persone.

- D.M. 15.03.1982 n° 27 - Norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle seggiovie in servizio pubblico.

- L.R. 14.12.1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone".

- Deliberazione della Regione Piemonte 29/08/94 n. 49-37906 riguardante la documentazione da presentare per nuovi impianti di trasporto a fune.

Si citano anche, senza che possa essere considerata una elencazione esaustiva, alcuni ulteriori atti normativi:

- D.P.R. 11.07.1980 n° 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

- Circolare 25.05.1981 n° 493(56)70.30 - Caratteristiche dei materiali e gradi di sicurezza.

- D.M. 02.01.1985 n° 23 - Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche.

- Circolare D.G. 05.02.1985 n° 18, relativa al D.M. 02.01.1985 n° 23.

- Tutte le Circolari integrative ed esplicative, relative al trasporto pubblico, emesse dal Ministero dei Trasporti sino alla data dell'offerta.

- La normativa UNI, in quanto applicabile, relativa a materiali, controlli, accettazioni, ecc.

- L'analoga normativa CEI.

- Legge n° 1086 del 05.11.1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso per le strutture metalliche.

- Direttiva Europea 2000/9/CE per la certificazione degli impianti.

- D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni.

Il Tecnico
Ing. Paolo DEGIOANNI